

ritto divino, è di diritto umano, poichè esso derivò dalle concessioni del potere temporale. Infatti, sebbene la Chiesa abbia ricevuto da Costantino immense largizioni e privilegi, per le quali si trovò nella condizione d'averne una maggiore influenza, tuttavia, e prima del secolo terzo e poscia la Chiesa non conobbe che degli affari di religione, e non si fu che sotto Giustiniano, cioè nel secolo sesto, che il privilegio del foro e altre consimili prerogative della Chiesa presero consistenza. Vi sono di quelli che pretendono che prima di Giustiniano la Chiesa cominciasse a conoscere delle cause civili a modo di arbitrio, ma è tanto vero che anche tale facoltà le veniva contrastata a quei tempi, che Arcadio ed Onorio con apposita legge le diedero la facoltà di arbitrare nelle cause civili: *Siqui ex consensu apud sacrae legis antistitem litigare voluerint, non vetentur, sed experiantur illius in civili dumtaxat negotio more arbitri sponte reddentis iudictum.* (Leg. IX, Cod. De episc. audient.)

Del resto, che il privilegio del foro abbia solo preso consistenza sotto Giustiniano, risulta dalla novella duodecima di Valentiniano III, ove sta scritto:

*Quoniam constat episcopus forum legibus non habere nec de aliis causis quam de religione posse cognoscere, ut Theodosianum corpus ostendit: aliter eos iudices esse non patimur, nisi voluntas iurgantium sub vinculo compromissa procedat; quod si alterata nolit sive laicus, sive clericus sit, agent publicis legibus et iure communi.*

L'argomento poi che si mette in campo da coloro che, senza disconoscere l'opportunità e la necessità di questa legge, vorrebbero contestarne la legalità, consiste nel sostenere che l'abolizione del foro, delle immunità, non che le altre disposizioni della legge medesima, non possono aver luogo che per mezzo di un concordato.

Io volentieri ammetterei l'opinione degli oppositori, qualora nella sua origine avesse spettato alla Chiesa qualche diritto sulla materia di cui si tratta, per il quale le transazioni e concordati susseguiti tra il potere temporale e la Chiesa avessero potuto assumere la sostanza e la forma d'un contratto bilaterale; ma, come dimostrai poc'anzi, nell'origine ogni diritto apparteneva al potere temporale, per nulla alla Chiesa, quindi il privilegio del foro e dell'immunità derivano o dalle usurpazioni della Chiesa o dalle concessioni fattele dal potere civile.

Non parlerò delle usurpazioni, poichè queste non possono mai costituire verun diritto a favore dell'usurpatore; dirò solo rispetto alle concessioni che, essendo i diritti competenti al potere civile per sè stessi inalienabili, le concessioni fatte dal medesimo si devono considerare non come una rinunzia fatta dal potere temporale alla Chiesa dei diritti suddetti, ma sibbene come una delegazione, un mandato per l'esercizio dei diritti medesimi, poichè il potere civile non poteva spogliarsi di quei diritti che spettano alla sovranità e che sono nerenti, incarnati nella sostanza del potere medesimo: di più, in qual maniera la Chiesa acquistò ella il privilegio del foro, le immunità e simili?

Noi abbiamo veduto che la Chiesa ebbe simili concessioni da Costantino e suoi successori, non già in forza di transazioni o concordati, ma sibbene in virtù di apposite leggi emanate dal potere temporale, le attribuzioni del quale anche colle mutazioni dei tempi e delle circostanze essendo sempre le stesse, ne deriva che nell'istessa maniera che per mezzo di leggi il potere civile faceva le concessioni di cui si tratta, può il medesimo modificarlo o revocarlo, e nel caso nostro il Governo, abrogando i privilegi e le concessioni di cui è questione, come contrari agli essenziali attributi di un potere

indipendente ed incompatibili colla nostra legge fondamentale, non fa che usare della pienezza dei suoi poteri, che rientrare nei primitivi suoi diritti, senza che abbia bisogno nè di transazioni, nè di concordati in proposito colla Santa Sede.

In ultimo, che cosa si sarebbe ottenuto da Roma per la via dei concordati? Nulla... come nulla di serio (salvo a fatti compiuti) non hanno mai ottenuto i Governi civili cattolici che tentarono questo mezzo per essere reintegrati nei loro diritti.

A questi Governi convenne usare la via dei fatti per vincere la resistenza della Curia romana, ed è solo in questa maniera che loro venne fatto di ricuperare l'esercizio delegato o perduto dei diritti inerenti al potere temporale.

Del resto, se l'Austria, la Francia, la Spagna, il Portogallo e la vicina Toscana già da lungo tempo fecero rientrare il clero nel diritto comune, perchè dobbiamo restare noi soli in una condizione eccezionale?... Se la religione presso quei popoli, nonostante l'abolizione dei privilegi del clero, si mantenne ferma, inconcussa, vorremmo noi anche ghibellini cessare per questo d'essere buoni credenti? Che anzi io ho fiducia che, stabilite in modo preciso le relazioni tra lo Stato e la Chiesa, ed in modo che un'autorità sull'altra non primeggi, ne nascerà quella fiducia ed armonia per cui ne ridonderà un grande vantaggio alla Chiesa ed al potere temporale.

Voto in favore della legge. (Segni d'approvazione)

**MONGELLAZ.** Messieurs, si je prends la parole ce n'est point pour combattre la teneur du projet de loi en discussion, c'est uniquement pour vous présenter quelques observations en vue d'un accord à cet égard avec le Saint-Siège, accord que chacun désire dans cette enceinte, comme dans tout notre pays.

Les motifs développés par le ministre de la justice nous paraissent plausibles et rationnels pour ce qui regarde l'abolition des privilèges du for ecclésiastique, des immunités et exceptions au cours régulier de la justice. Tout cela étant déjà presque entièrement tombé en désuétude, et n'étant plus dans nos idées actuelles, dans nos besoins et dans nos mœurs, cette loi ne fera que sanctionner et régulariser ce qui est dans l'esprit et dans les vœux de la très-grande majorité des citoyens et même des ecclésiastiques, lesquels en général s'estiment trop pour croire qu'ils ont besoin d'une juridiction exceptionnelle.

Mais quelque juste et motivée d'une part que nous paraisse cette loi, nous aurions voulu d'autre part qu'elle ne blessât point les droits de l'autorité religieuse; que, puisqu'il existe des concordats, des traités particuliers entre les papes et nos souverains, qui garantissent les privilèges et immunités que nous voulons abolir, les deux parties contractantes pussent intervenir pour supprimer ce qui fut jadis établi d'un commun accord. Car, si l'État enfreint les concordats pour ce qui regarde les droits accordés à l'Eglise, le pape de son côté déchirera celui de 1451 entre Nicolas V et le duc Louis de Savoie, qui accorde à l'État le droit de nommer des évêques et refusera l'investiture canonique aux sujets présentés pour les sièges épiscopaux et pour les autres bénéfices concistoriaux.

Gardons-nous de faire une loi despotique, contraire à la probité politique, et qui nous exposerait à un véritable schisme. Et celui-ci ne serait-il pas aujourd'hui d'autant plus condamnable que l'Eglise catholique est en souffrance, qu'un exil forcé et des graves tribulations déchirent la grande âme de l'auguste chef de cette religion que notre Statut a choisi pour l'unique religion de l'État? Cette seule circonstance ne nous commande-t-elle pas des égards particuliers envers le Saint-Siège?